

EDILIZIA ED URBANISTICA: Permesso di costruire - In sanatoria - Per un box prefabbricato - Collocato da lungo tempo sul terreno e adibito a deposito di attrezzi agricoli - Diniego - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

Tar Liguria - Genova, Sez. II, 17 novembre 2022, n. 980

“[...] La natura precaria dei manufatti trova la sua definizione nell’art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 nei seguenti termini: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

Tale norma, pur se sopravvenuta alla vicenda per cui è causa, costituisce un utile strumento ermeneutico per la qualificazione del manufatto oggetto di controversia.

In particolare deve escludersi che il manufatto in questione, costituito da un box prefabbricato collocato sul terreno e adibito a deposito di attrezzi agricoli, possa essere considerato alla stregua di un’opera precaria.

E’ lo stesso ricorrente ad ammettere che il box è in loco da molti anni con ciò contraddicendo la natura precaria dell’opera. Peraltro la stessa domanda di sanatoria appare confessoria della stabilità dell’opera non avendo senso chiedere la sanatoria di un manufatto destinato ad essere rimosso di lì a poco [...]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 3 novembre 2022 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe recante diniego di titolo abilitativo in sanatoria.

Il ricorrente sostiene che il manufatto avrebbe natura precaria di talchè la sua irrilevanza edilizia (primo motivo) e ambientale (secondo motivo).

Non si è costituita l’amministrazione intimata.

All’udienza pubblica del 3 novembre 2022 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Il ricorrente sostiene la natura precaria del manufatto. La natura precaria dei manufatti trova la sua definizione nell'art. 6, comma 1, lett. e – bis d.p.r. 380/01 nei seguenti termini: *“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”*.

Tale norma, pur se sopravvenuta alla vicenda per cui è causa, costituisce un utile strumento ermeneutico per la qualificazione del manufatto oggetto di controversia.

In particolare deve escludersi che il manufatto in questione, costituito da un box prefabbricato collocato sul terreno e adibito a deposito di attrezzi agricoli, possa essere considerato alla stregua di un'opera precaria.

E' lo stesso ricorrente ad ammettere che il box è in loco da molti anni con ciò contraddicendo la natura precaria dell'opera. Peraltro la stessa domanda di sanatoria appare confessoria della stabilità dell'opera non avendo senso chiedere la sanatoria di un manufatto destinato ad essere rimosso di lì a poco.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Non si fa luogo a statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

Richard Goso, Consigliere

IL SEGRETARIO